

La violenza esercitata nei confronti delle donne non ha tempo né confini precisi; non è un problema di oggi, ma un fenomeno che esiste da sempre [...] [e] attraversa tutte le civiltà e i tempi [...]. Ciò che oggi fa la differenza è una rinnovata coscienza della parità di genere e della necessità di favorire una cultura del rispetto, dell'autonomia e della dignità delle persone. L'apparato normativo [...] non può, da solo e nella sua applicazione concreta, superare la persistenza di comportamenti conseguenti ad una sopraffazione "di genere", anche tramandate da secoli.

cit. *Questo non è amore*, Polizia di Stato.

Violenza sulle donne in Italia: premessa

La **Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica** – nota come **Convenzione di Istanbul** – è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che si prefigge l'obiettivo di proteggere le donne da qualsiasi tipo di violenza. Tale Convenzione è stata adottata dal Consiglio d'Europa nel maggio 2011 ed è entrata in vigore nell'agosto 2014. La protezione deve avvenire a livello internazionale mediante la cooperazione tra gli Stati e le organizzazioni preposte a tale scopo. È stato riconosciuto che la violenza contro le donne costituisce una **violazione dei diritti umani** ed una forma di discriminazione di genere. Pertanto la Convenzione si prefigge anche l'obiettivo di eliminare tanto la disparità tra i sessi quanto la violenza sulle donne.

L'Italia ha sottoscritto la Convenzione nel 2012 (seduta del Senato del 20 settembre 2012 e della Camera dei deputati 2 settembre 2012) e dal 2013 (legge n. 77 del 27 giugno 2013) ha proceduto con la ratifica e l'attuazione delle disposizioni. A seguito della quale in Italia sono state introdotte una serie di misure, con **decreto-legge n.93 del 2013** – poi convertito nella **legge 119/2013** – , volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e contro le donne. Il provvedimento è intervenuto sul **codice penale** (art. 61, n. 11-quinquies) e sul **codice di procedura penale** (inasprimento delle pene in merito ad alcuni reati commessi più spesso a danno del genere femminile), ha modificato il reato di **atti persecutori** (art. 612-bis, c.d. *stalking*), ha introdotto la misura preventiva dell'**ammonimento** del questore, ha inserito a tutela delle vittime misure relative **all'allontanamento domestico** e altre importanti misure a livello cautelativo e giudiziario. È rilevante sottolineare come sia stato adottato un **Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere** (art. 5, D.L. 93/2013, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015) con l'obiettivo di coinvolgere sinergicamente sia a livello centrale che territoriale i principali attori coinvolti nel fenomeno della violenza contro le donne. Le finalità del piano si rivolgono ad una pluralità di ambiti: dall'educazione scolastica alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica; dal potenziamento dei centri antiviolenza all'intervento di recupero dei reati e al sostegno alle vittime; dalla raccolta statistica di dati alla formazione di operatori del settore. Inoltre, è stato predisposto un indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti (art. 14, legge n. 122, 2016, *Legge*

europa 2015-2016, Fondo antimafia e antiusura) e un fondo per potenziare le centri antiviolenza a livello territoriale (art. 5-bis, DL 93/2013, Fondo per le pari opportunità) volti ad assistere e sostenere le donne vittime di violenza e i loro figli. Le diverse disposizioni possono essere riassunte in quattro macro aree identificabili con le 4 P: prevenzione, protezione, perseguimento-azione penale, politiche. Sul piano Italiano tali disposizioni si innestano in un cammino di cambiamento avviato negli anni Settanta quando videro la luce i primi frammenti di tutela e l'impianto normativo marcatamente discriminatorio vigente nel nostro Paese ha iniziato a frantumarsi grazie all'opera della Corte Costituzionale. Alla fine degli anni Sessanta furono dichiarati incostituzionali gli articoli 559-560 del Codice Rocco in materia di Adulterio/Infedeltà coniugale (sent. 19 dicembre 1968, n. 126 e 3 dicembre 1969, n. 147) che punivano solamente la moglie adultera e non viceversa il marito, che veniva punito solo se compiva reato di concubinato presso la propria abitazione; successivamente furono abrogati il matrimonio riparatore e il delitto d'onore (10 agosto/5 settembre 1581, legge n. 442). Solo nel 1996 la violenza sessuale cessò di essere considerata un delitto contro la morale e il buon costume divenendo un reato contro la persona (art. 609 bis e segg./legge 15 febbraio 1996 n.66).


Violenza sulle donne in Italia: i dati

Omicidi volontari di donne: Il termine **Femminicidio** è entrato nel linguaggio comune per designare l'omicidio volontario compiuto da un uomo ai danni di una donna in quanto appartenente al genere femminile, come atto di predominio e prevaricazione. Prendendo a modello la definizione data dall'Accademia della Crusca, il termine femminicidio consiste nel <<provocare la morte di una donna, bambina o adulta, da parte del proprio compagno, marito, padre o di un uomo qualsiasi in conseguenza del mancato assoggettamento fisico o psicologico della vittima>>. Il termine, tuttavia, viene utilizzato per definire una tipologia di reato che in realtà a livello normativo non esiste. La legislazione penale vigente in Italia infatti non fa una distinzione di genere interna alla categoria di omicidio. Nonostante ciò, ai fini delle operazioni di polizia si è effettuata la scelta di distinguere tra omicidi compiuti nei confronti delle donne in un'ottica di supremazia/sottomissione da quelli che coinvolgono sempre donne ma il cui movente non è costituito dal genere. Si intende femminicidio un omicidio compiuto da un marito geloso nei confronti della moglie, invece, non è corretto utilizzare la stessa definizione per indicare l'omicidio di una cassiera durante una rapina.


Il maggior numero di omicidi compiuti da partner o ex-partner avviene in Umbria, Toscana e Basilicata. Secondo i dati Eurostat – nonostante nel 2016 le donne vittime di omicidio volontario in Italia siano state 149 (lo 0,48 per 100.000 donne) – è possibile affermare che l'incidenza di omicidi, seppur con le dovute cautele, sia piuttosto contenuta rispetto al contesto europeo. L'Italia si posizionerebbe infatti al 20esimo posto, almeno per quanto riguarda i dati del 2015. La maggior parte degli omicidi volontari di donne si registrano nei paesi nell'Est

Europa – Lituania in testa, seguita da Lettonia, Estonia. Tra i primi quattro si attesta anche la Francia.

Tassi di vittimizzazione per omicidio volontario consumato per genere, regione e relazione con l'omicida (partner o ex-partner). Valori medi annui (2014-2016) per 100.000 abitanti dello stesso sesso



(Fonte: elaborazione Istat dei dati del Ministero dell'Interno)



(Fonte: Eurostat – Metadati: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/crim_esms_an2.pdf)

I dati estratti dal database del Ministero degli Interni – Direzione centrale della polizia criminale – , rielaborati nella tabella sottostante, offrono una panoramica sulla relazione che intercorre tra la vittima e l'omicida:

Vittime di omicidio secondo la relazione con l'omicida (2016; quoziente per 100.000 abitanti)

Relazione vittima - omicida	Maschi	Femmine	Totale
		Valori assoluti	
Partner (marito/moglie, convivente, fidanzato/a)	6	59	65
Ex-Partner (ex-marito/moglie, ex-convivente, ex-fidanzato/a)	1	17	18
Altro parente	33	33	66
Altro conoscente	20	9	29
Autore sconosciuto alla vittima	97	21	118
Autore non identificato	94	10	104
Totale	251	149	400
		Composizioni percentuali	
Partner (marito/moglie, convivente, fidanzato/a)	2,4	39,6	16,3
Ex-Partner (ex-marito/moglie, ex-convivente, ex-fidanzato/a)	0,4	11,4	4,5
Altro parente	13,1	22,1	16,5
Altro conoscente	8	6	7,3
Autore sconosciuto alla vittima	38,6	14,1	29,5
Autore non identificato	37,5	6,7	26
Totale	100	100	100


(Fonte: elaborazione Istat di dati del Ministero dell'Interno)

È stato registrato che nel 2016 la maggioranza degli omicidi a danno di una donna è stato commesso all'interno dell'ambiente familiare:

- Nel 51,0% dei casi gli omicidi sono commessi da partner o ex-partner;
- Nel 22% dei casi il carnefice è un parente;
- Nel 6% dei casi l'assassino è un conoscente;
- Nel 14,1% gli autori non conoscono la vittima;
- Nel 6,7% gli assassini rimangono ignoti.


Per controparte, le vittime di sesso maschile assassinate nello stesso arco di tempo:

- Nel 2,8% dei casi sono vittime di un partner o ex partner;
- Nel 13,1% dei casi il carnefice è un è un parente;
- Nel 8,0% dei casi è un conoscente.



(Fonte: SDI-SSD – anni 2011-2015 dati consolidati, 2016 dati non consolidabili)


A differenza di quello che si potrebbe pensare il maggior numero di vittime, circa il 30%, ha un'età superiore a 64 anni, il 19% delle vittime ha un'età compresa tra i 35 e i 44 anni mentre si attestano al 18% le donne tra i 45 e i 54 anni.



(Fonte: (Fonte: dati SID elaborati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri)

È da sottolineare che i dati non sono univoci. Mancando un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dei dati, il numero dei femminicidi accertati varia a seconda del soggetto che ha fatto le rilevazioni statistiche e i criteri classificatori da esso utilizzati. Pertanto sarà necessario

porre in comparazione i dati forniti da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e dall'ONLUS Casa delle donne per non subire violenza.



(Fonte: Commissione d'inchiesta sul femminicidio)

Atti persecutori: comunemente definiti con il termine **Stalking** (art. 612bis c.p. 2009) si riferiscono a comportamenti persecutori – intrusivi, disturbanti, molestie, minacce, pedinamenti, telefonate o attenzioni indesiderate – che si protraggono nel tempo a danno di una vittima e che interferiscono con la sua vita privata.


I dati statistici relativi al reato di stalking nel 2018 possono così essere sintetizzati:

- Le vittime di sesso femminile sono state il 77% del totale;
- Nel 61% circa dei casi lo stalker è un ex-partner;
- Nel 52% dei casi lo stalker è un conoscente;
- Nel 4% dei casi lo stalker è tra i contatti dei social network.

Nel corso della vita le donne che hanno subito **stalking** sono state **3 milioni e 466 mila** (pari al 16,1% delle donne):

- **1 milione e 524 mila** vittime hanno subito stalking da parte dell'ex-partner;
- **2 milioni e 229 mila** vittime hanno subito stalking da parte di persone diverse dall'ex-partner.

Nonostante le vittime principali dello stalking siano donne, si è registrato anche un notevole afflusso di uomini che hanno denunciato di aver subito atti persecutori e le denunce maschili sono passate dal 22 al 26%.




(Fonte: Ministero dell'Interno)

Nel triennio 2015-2017 e nei successivi 9 mesi del 2018 si è registrato un trend positivo delle segnalazioni alle autorità giudiziarie con un significativo aumento delle denunce per stalking. Se nel 2011 le denunce si attestavano a 9.027 nel 2016 esse si sono portate a 13.117 (incremento del 45%).



(Fonte: Ministero dell'Interno)

Negli anni anche il numero dei condannati per stalking è in significativo aumento: nel 2009 le sentenze erano state 35 mentre nel 2016 sono state 1601.




Maltrattamenti in famiglia: i maltrattamenti di questa fattispecie – che possono assumere le forme più disparate, dalle violenze fisiche a quelle psicologiche e/o di dipendenza economica – costituiscono un reato assai “insidioso” proprio per via del luogo in cui avvengono. Per quanto riguarda la violenza subita all’interno delle mura domestiche persiste ancora un “sommerso” rilevante di episodi che non vengono denunciati dalle vittime e che rendono difficoltoso proteggerne le vittime. Tuttavia, si è potuto registrare un progressivo aumento delle denunce:

- Tra il 2011 e il 2016 si è passati da circa 9.294 a 14.000 denunce;
- I maltrattamenti denunciati in Italia dal 2013 al 2016 sono circa 13 mila all’anno, di questi, **10 mila** hanno come vittime donne;
- **6 milioni e 700 mila** donne hanno temuto che la propria vita e quella dei figli fosse in pericolo;
- **4 milioni e 400 mila** sono le donne che hanno denunciato di aver subito violenza psicologica (svalutazione, violenza verbale, intimidazioni, minacce, reclusione in casa o pedinamenti),
- **1 milione e 400 mila** sono le madri vittime di violenza domestica,
- **174 mila** mamme che hanno subito violenza dichiarano che i loro figli hanno visto o subito il maltrattamento;
- **550 mila** sono vittime silenziose: non denunciano e non si rivolgono ai medici;
- **446 mila** vittime continuano a vivere con il partner perché impossibilitate a lasciarlo per motivi economici:
 - il **97%** delle donne sono sposate;
 - il **71%** sono italiane;
 - il **41%** ha tra i 30 e i 49 anni;

- nel **40%** dei casi si tratta di casalinghe;
- il **34%** hanno il diploma superiore.

- **455 mila** vittime non vive più con l'ex partner violento:
 - **7 su 10** sono separate o divorziate;
 - **8 su 10** sono italiane ;
 - il **42%** ha tra i 30 e i 49 anni;
 - il **34%** ha un impiego di rilievo come dirigente, imprenditrice, libera professionista, impiegata;
 - il **46%** hanno il diploma superiore.



(Fonte: Dati del Ministero dell'Interno)

Particolare attenzione viene posta qualora vi siano delle **vittime minorenni**, tanto che la Convenzione di Istanbul ha introdotto l'aggravante della "**violenza assistita**" ovvero <<qualsiasi atto di violenza domestica che si realizza nel caso in cui il minore è obbligato, suo malgrado, ad assistere a ripetute scene di violenza sia fisica che verbale tra i genitori o, comunque, tra soggetti a lui legati affettivamente, che siano adulti o minori>>. In riferimento ai dati del 2014 i figli che hanno assistito ad episodi di violenza perpetrati a danno della propria madre sono il 65,2% (nel 2006 erano il 60,3%). Secondo i dati pubblicati nel 2018 da Save The Children in soli 5 anni i minori che in Italia sono stati testimoni diretti o indiretti di maltrattamenti in famiglia si stimano intorno ai **427 mila**. Il 94% dei condannati sono uomini, padri di età tra i 25 e i 54 anni. È estremamente rilevante come una buona percentuale dei partner violenti abbia avuto un passato di violenze subite o assistite:

- Il 21,9% dei partner violenti ha assistito a comportamenti violenti del padre nei confronti della madre;
- Il 35,7% dei partner ha subito violenza fisica da parte della propria madre

Secondo gli studi esiste una correlazione tra violenza vissuta/assistita in giovane età e assunzione di comportamenti violenti da adulti.

Violenza sessuale: Secondo i dati relativi alle indagini Istat del 2014 nel corso della propria vita sono **6 milioni e 788 mila** le donne che hanno subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Il 31,5% delle vittime (quasi 1 su 3) ha tra i 16 e i 70 anni. Di queste quelle che hanno dichiarato di aver subito, almeno una volta nella vita, un qualche tipo di violenza fisica o sessuale:

- **4 milioni e 353 mila** (20,2%) ha subito violenza fisica;
- **4 milioni e 520 mila** (21%) ha subito violenza sessuale;
- **1 milione e 157 mila** (5,4%) ha subito ha subito forme gravi di violenza sessuale:
 - **652 mila** uno stupro
 - **746 mila** un tentato stupro


Nel **10,6%** dei casi le donne che dichiarano di aver subito violenze sessuali **prima dei 16 anni:**

- il 10% dichiara di essere stata toccata contro la propria volontà;
- il 3% invece dichiara di essere stata costretta a toccare le parti intime dell'uomo che aveva tentato di abusarle;
- lo 0,8% ha subito uno stupro o un'altra violenza grave.

In questi casi a prevalere sono gli atti perpetrati da **persone conosciute (80%)** suddivisibili in:

- 23,8% conoscenti.
- 19,5% parenti e familiari;
- 11,4% amici di famiglia;
- 8% compagni di scuola;
- 7,4% amici;

Gli **sconosciuti** sono lo **20,2%** in netto calo rispetto al 2006 quando erano il 24,6%.



(Fonte: Istat)

Il 90% delle vittime di violenza sessuale sono di sesso femminile e a commettere gli atti di violenza più gravi sono principalmente i partner o gli ex-partner (nel 62,7% dei casi sono autori di uno stupro e **2 milioni e 800 mila** donne ne sono vittime) assieme ad amici (9,4%) e parenti (3,6%).

- Il 37,6% delle donne che ha subito violenza dal partner ha riportato ferite, lividi, contusioni o altri tipi di lesioni;
- circa il 20% è stata ricoverata in ospedale ed 1/5 delle vittime ha riportato danni permanenti;
- il 36,1% delle donne ha temuto per la propria vita.

Le donne che hanno subito violenza parlano con difficoltà dell'accaduto:

- il 23,5% non parla con alcuno delle violenze subite da parte dall'ex partner;
- la media si alza al 39,9%, se si tratta di violenze subite dai partner attuali.


Le violenze in assoluto meno denunciate sono quelle subite da parte di altri uomini (6%) e diminuisce ancora nei casi di stupro e tentato stupro (4,3 e 0,3%). Al contrario, se gli stupri o i tentati stupri sono stati attuati da un partner o ex-partner aumenta la sia consapevolezza della violenza come reato (54,1%) sia il numero delle denunciante (17,5%) che il ricorso ai centri antiviolenza (8%).

Le **molestie sessuali** sono perlopiù perpetrate da autori sconosciuti (76,8%). Le donne che hanno subito una violenza fisica o sessuale da uomini non partner sono il 24,7%, di queste:

- Il 13,2% subisce violenza da parte di estranei;
- Il 13% da persone conosciute:
 - 6,3% conoscenti;
 - 3 % amici;
 - 2,6 % parenti;
 - 2,5% colleghi di lavoro.

Similare alle italiane è il dato statistico relativo alle **donne straniere** che rischiano di subire violenze nel corso della vita (31,5% italiane, 31,3% straniere). Tuttavia, spesso le forme di violenza più gravi sono riportate da donne straniere (7,7% contro il 5,1% delle italiane). Sono i partner o gli ex-partner i principali aguzzini delle donne straniere (20,4% contro il 12,9% delle italiane), le quali, invece subiscono meno violenze da uomini sconosciuti (18,2% contro il 25,3%). Nel 68,3% dei casi lo stupratore è un partner o un partner precedente, essi sono anche gli autori di soffocamenti, strangolamenti e ustioni (90,4%) oltre che di tentati stupri (42,6%). Spesso la violenza subita è iniziata nei paesi d'origine (68,5% dei casi) e solo nel 20% dopo l'avvio di una relazione nel nostro paese. Le donne straniere mostrano più elevati livelli di denuncia (il 17,1%) e di richiesta d'aiuto presso i centri antiviolenza (6,4%).

Dai dati desunti negli ultimi 6 anni è possibile rilevare una graduale riduzione numerica dei delitti di violenza sessuale denunciati pari a un'inflessione del -12% circa. Dai 4.617 episodi del 2011 si è passati ai 4.046 del 2016. Un ulteriore calo -0,2% si è registrato nei primi 9 mesi del 2017. Nel grafico sono stati comparati i delitti di violenza sessuale denunciati in Italia tra il 2013 e il 2016 e le rispettive condanne con sentenza irrevocabile per violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Si noterà una forte discrepanza tra i delitti denunciati e il numero delle condanne assegnate.



(Fonti: Ministero dell'Interno, Istat)

Molestie sul lavoro

Le molestie e i ricatti sessuali in ambito lavorativo costituiscono un altro aspetto della violenza di genere. Sulla base dei rilevamenti Istat è stato stimato che circa **1 milione e 403 mila** donne, pari al 8,9% delle lavoratrici, abbiano subito almeno una molestia o un ricatto sessuale sul posto di lavoro lungo la propria carriera lavorativa. Mentre sono state **1 milione e 100** le donne che hanno subito un ricatto sessuale per poter accedere ad un lavoro, per poterlo mantenere o per ottenere un avanzamento di carriera, pari al 7,5% delle lavoratrici. Il 69,6% delle vittime, la grande maggioranza, ritiene che il ricatto subito sia stato grave.

- Nell 11,3% dei casi i ricatti vengono ripetuti più volte ad opera della stessa persona;
- Nel 32,4% dei casi il ricatto sessuale è ripetuto quotidianamente o settimanalmente;
- L'11,9% sono richieste di prestazioni sessuali;
- Il 10,1% sono richieste di disponibilità sessuale;
- Nel 25,5% la vittima è sottoposta a ricatto sessuale in cambio di un avanzamento di carriera.

Nonostante i numeri, solamente **1 donna su 5** ha parlato con qualcuno delle molestie e dei ricatti subiti sul posto di lavoro. Le motivazioni che più di frequente spingono una donna a non denunciare sono:

- 27,4% percezione della scarsa gravità dell'episodio accaduto;
- 23,4% scarsa fiducia nelle forze dell'ordine o nella possibilità che esse possano agire in qualche modo;
- 19,8% scelta di rinunciare al lavoro piuttosto di sottomettersi al ricatto;
- 18,6% hanno gestito in modo autonomo la situazione o vi è stato l'intervento di un familiare;
- 12,7% paura di essere giudicate al momento della denuncia;

A Tutela delle vittime:


Ammonimento

L'**Ammonimento** è uno strumento di tutela anticipata che il Questore può utilizzare per prevenire (o bloccare) fenomeni di violenza, anche domestica, che vedono le donne in qualità di vittime. Si tratta di uno strumento giuridico, di natura amministrativa, introdotto nell'Ordinamento italiano nel 2009 con la legge n.38 che disciplina il reato di stalking e successivamente esteso ai casi di violenza domestica nel 2013 con la legge n.119 e di cyberbullismo, nei casi in cui l'autore sia un minore, nel 2017 con la legge n.71. È una misura monitoria rivolta oralmente dal Questore al soggetto ritenuto socialmente pericoloso per via del suo comportamento molesto nei confronti della vittima, una possibilità, quindi, che hanno le Forze dell'Ordine di prevenire degli atteggiamenti violenti e che si può attuare anche se il reato non è ancora stato compiuto. L'ammonimento nasce per garantire alla vittima una tutela immediata rispetto ai lunghi tempi necessari all'istruzione di un procedimento penale, specialmente ha lo scopo di indurre il "persecutore" ad interrompere le molestie. Si tratta di una misura cautelativa, con finalità dissuasive, che viene attuata prima che l'aggravarsi dell'atto persecutorio possa degenerare in un reato penale.

Nel 2013 (l.119) l'Ammonimento del Questore è diventato uno strumento utilizzabile anche per prevenire casi di maltrattamenti domestici. La norma rende applicabile – a seguito di segnalazioni pervenute dalle vittime od anche da soggetti diversi dalla vittima stessa (per cui è garantita la riservatezza dell'identità) – la misura preventiva per esortare i responsabili di percosse e lesioni lievi, riconducibili a fenomeni di violenza domestica, a desistere dalla loro condotta violenta.

La misura è adottata dal Questore, previa verifica dei fatti segnalati attraverso l'acquisizione dei necessari elementi informativi, delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti e può comportare inoltre l'eventuale ritiro del porto d'arma e il sequestro delle armi da fuoco e munizioni in possesso dei soggetti autori di atti persecutori o di violenze domestiche. Il Questore può anche far richiesta al Prefetto affinché venga sospesa la patente di guida (da uno a tre mesi). Le vicende per cui il Questore può far utilizzo dello strumento dell'ammonimento richiedono una certezza ragionevole e devono essere esposte in modo plausibile e verosimigliante. Inoltre è importante segnalare che il Questore informa l'ammonito della possibilità di intraprendere un percorso di prevenzione organizzato dai servizi socio-sanitari del territorio.

Secondo i dati della Polizia di Stato gli ammonimenti emessi tra il 2011 e il 2016 sono stati 6000, di questi 1.476 erano rivolti ad un partner violento. Dal momento dell'introduzione della legge nel 2013 al 2016 c'è stata una crescita del 78% degli ammonimenti contro partner violenti.



(Fonte: SDI – SSD dati operativi)

L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare


La misura dell'allontanamento d'urgenza (art.384-bis c.p.p., 2013) permette alle Forze dell'Ordine di allontanare il responsabile della violenza dalla casa familiare e in alcuni casi anche di vietare l'avvicinamento ai luoghi che la vittima è solita frequentare. Si tratta di un ulteriore strumento per evitare l'aggravarsi di comportamenti che potrebbero sfociare in azioni violente compromettendo sia la vittima che gli altri componenti della famiglia presenti durante il momento di conflitto.

Articolo 384 bis

Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare :

1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni."

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui dagli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.



Sostegno economico alle vittime

Dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul gli Stati firmatari hanno dovuto procedere alla modifica delle norme vigenti a favore di nuove disposizioni in linea con le nuove direttive europee. Tra questi cambiamenti è importante menzionare l'introduzione dell'indennizzo destinato alle vittime di reati intenzionali violenti (legge n.122 del 2016 poi modificata nel 2017 con la legge 167). Tale forma di risarcimento serve a coprire le spese mediche e assistenziali e può essere erogata alla vittima o agli aventi diritto anche se queste non sussistano (come nel caso di omicidio).

Importi di indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti (D.M. legge n. 167 del 2017)

Reato	Indennizzo
Omicidio	7.200 euro
Omicidio commesso dal coniuge o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa	8.200 euro (in favore dei figli della vittima)
Violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità	4.800 euro
Altri reati	Massimo di 3.000 euro (per spese mediche)

(Fonte: Camera dei Deputati)

Centri antiviolenza e case rifugio

Sul territorio le vittime di violenza, sia donne che uomini con i loro figli, possono rivolgersi e trovare accoglienza presso i Centri antiviolenza e le Case rifugio che offrono molteplici servizi e sono generalmente gestiti da associazioni, cooperative, ONLUS o soggetti pubblici. Le vittime potranno usufruire di aiuto tramite i servizi gratuiti di assistenza telefonica anonima, sostegno psicologico, colloqui personali, consulenze legali, informazioni di vario genere e, se necessario, assistenza nella ricerca di un lavoro, l'accoglienza presso le case rifugio – luoghi sicuri dove tutelare le madri e i loro figli in momenti di emergenza estrema – e supporto ai minori vittime di violenza assistita.

Nel corso degli anni anche il numero dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio è andato aumentando. A livello nazionale si è passati dai 351 centri attivi nel 2013 ai 554 del 2017 (incremento del 57,8%). A livello regionale la situazione è molto più complessa e differenziata, non dappertutto si è registrato un incremento dei servizi ma, anzi, c'è stata una diminuzione. In Veneto, nello specifico, si è passati dai 10 centri antiviolenza e 7 case rifugio presenti nel 2013 ai 22 centri e 21 case del 2016.

Nel comune di Mira è possibile rivolgersi allo "**Sportello del Centro Antiviolenza Estia**", è possibile trovare ogni riferimento nella pagina internet del Comune.

Il Codice rosso

Il **Codice rosso**, il nuovo decreto legge approvato dal Parlamento il **17 luglio 2019** contro la violenza domestica e di genere e che diventerà legge dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che modifica il codice penale e quello di procedura penale, velocizzerà l'iter burocratico così che "le donne [non] restino mesi o anni senza ricevere aiuto" (Giulia Buongiorno, Ministro della Pubblica Amministrazione) offrendo sin da subito "a chi chiede aiuto una rete efficace di protezione che si attiverà fin da subito" (Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri) oltre che a predisporre un inasprimento delle pene ed introdurre nuove capi d'accusa come il *matrimonio forzato* o il *revenge porn* (porno-vendette).

In breve:

- Velocizzazione delle indagini e dei procedimenti penali: la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di un reato (violenza domestica o di genere) dovrà subito riferire al pubblico ministero; la vittima dovrà essere ascoltata dagli inquirenti entro tre giorni dall'accadimento della violenza;
- Le vittime di stupro avranno a disposizione 1 anno per recarsi a denunciare (prima soli 6 mesi);
- Rafforzamento del divieto di avvicinamento: la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi violi gli obblighi o i divieti;
- Punizione di matrimoni forzati (novità): reclusione da 1 a 5 anni di colui in quale intenda costringere una persona a sposarsi contro la propria volontà sotto costrizione/minaccia;
- Aggravio delle pene se il matrimonio forzato coinvolge un minore (novità) : reclusione da 2 a 7 anni;

- Aumento delle risorse destinate agli orfani di femminicidio;
- Aumento della pena di chi viene condannato per atti persecutori (*stalking*, reclusione da 1 anno a 6anni e 6 mesi) e maltrattamenti in famiglia (reclusione da 3 a 7 anni);
- Reveng Porn: verrà punito chi produce e diffonde video privati, sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone immortalate e con scopi lesivi nei confronti di queste ultime e anche chi semplicemente “condivide” le immagini online. La pena ammonterà alla reclusione in carcere da 1 a 6 anni e l’erogazione di una multa da 5.000 a 15.000 euro e prevede tutta una serie di aggravanti;
- L’omicidio aggravato verrà punito con l’ergastolo;
- Le lesioni permanenti personali gravissime (deformazione o sfregio) inflitte ad una vittima verranno punite con la reclusione in carcere da 8 a 14 anni;
- Le violenze sessuali verranno punite con la reclusione in carcere dai 12 ai 24 anni in caso di minori violentati e da 6 a 12 anni se la violenza è rivolta ad un adulto;
- I condannati per reati sessuali a danno di minori avranno la possibilità di sottoporsi ad un trattamento psicologico con possibilità di recupero e sostegno;
- Saranno attivati specifici corsi di formazione per Polizia, Carabinieri e Polizia penitenziaria.



Comune di Mira
Assessorato alla Cultura



Biblioteche comunali
di Mira

